CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 102 codice privacy

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. 2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare: e del Regolamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

Versione in vigore dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	II — Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo ix del regolamento
Titolo	VII — (trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici)
Capo	II — Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-102-regole-deontologiche-per-il-trattamento-a-fini-di-archiviazione-nel

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it